



ATTESTAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

A decorrere dall'esercizio 2014, alla relazione al rendiconto è allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, cioè 30 giorni ovvero 60 giorni ove stabilito contrattualmente e giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 41 c. 1 D.L. 66/2014). Con DPCM 22 settembre 2014 sono state definite le modalità per il calcolo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

I dati relativi all'esercizio 2018 sono i seguenti:

- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti : - 2,91;
- importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza: € 12.458.135,58

Tuttavia si rileva che il calcolo sconta inevitabilmente l'attribuzione del termine "scadenza" minimo dei trenta giorni, anche in casi in cui, contrattualmente o per altre circostanze il termine fosse superiore. Ciò perché risulta eccessivamente onerosa una verifica puntuale delle scadenze per singolo contratto, anche alla luce del risultato finale e della circostanza che le sanzioni che sono previste solo in caso di tempi medi superiori a 60 giorni oltre il termine di legge. Per il medesimo motivo non risultano neanche esclusi gli scostamenti tra "data di pagamento" e "scadenza dei documenti" imputabili a mancanza di requisiti essenziali per la liquidazione (contenziosi, contestazioni o trattenute di legge).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sabrina Paolatto

Alessandro Ciriani